

**Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione: Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)**

Nei settori vincolati da un contratto collettivo di lavoro con carattere obbligatorio generale (CCL-COG), rimangono applicabili le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro di questo specifico CCL.

La durata media del lavoro media settimanale lordo é fissata a 40 ore nell'ambito della Convenzione collettiva di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione dichiarato con carattere obbligatorio generale.

Nel caso in cui i presupposti di legge sono adempiuti, può essere chiesto ai lavoratori e alle lavoratrici di effettuare lavoro straordinario [cfr. art. 321c del Codice delle obbligazioni (CO)].

Per quel che concerne il lavoro svolto nel settore industriale, le ore supplementari devono in ogni caso rispettare il limite della durata massima della settimana lavorativa giusta la Legge sul lavoro (LL), ovvero 50 ore di lavoro settimanali. Parimenti, la durata del lavoro straordinario deve rispettare le condizioni di legge.

Ai sensi delle ore suppletive che generano lavoro straordinario ai sensi dell'art. 321c CO sono considerate le ore che superano la durata normale di lavoro. Si considera lavoro straordinario giusta l'art. 12 LL il tempo di lavoro effettuato che supera la durata del lavoro settimanale massima.

La durata del lavoro annuale stabilita nel settore svizzero dell'isolazione vale anche per le aziende prestatrici. Al termine della missione effettuata dal lavoratore o dalla lavoratrice temporanei viene paragonata la durata del tempo di lavoro prevista nel contratto di fornitura di personale a prestito con la durata del tempo effettivamente realizzata nell'ambito della missione.

Il calcolo ad esempio per una missione della durata prevista di 10 settimane sarà il seguente:

la durata del lavoro prevista ammonta a 10 settimane x 40 ore settimanali = 400 ore durata del lavoro complessivo previsto / la durata del lavoro effettiva realizzata: 10 settimane x 47 ore settimanali = 470 ore durata del lavoro complessivo realizzato.

In quest'esempio il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un'indennità per lavoro straordinario di 25% sulle 70 ore supplementari effettuate.

20.01.2014